REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 11 marzo 2016 n.30

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 46, comma 2, della Legge 28 luglio 2015 n.118;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 24 febbraio 2016;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N.118 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

1. L'articolo 10, comma 1, lettera c) della Legge n. 118/2010 e successive modifiche è così modificato:
"c) speciale per i membri dell'equipaggio di natanti sammarinesi, con validità non superiore alla durata del contratto di lavoro e comunque non superiore a 12 mesi continuativi all'anno, rinnovabile annualmente;".

Art. 2

1. All'articolo 13 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2 bis:
"2 bis. Il requisito richiesto al fine del ricongiungimento familiare di cui alle lettere a) e b) del comma 2 deve essere esistente al momento del primo rilascio e non nei successivi rinnovi.".

Art. 3

1. L'articolo 16, comma 3, lettera c) della Legge n. 118/2010 e successive modifiche è così integrato:
"Le assunzioni di unità lavorative devono avvenire dalle liste di avviamento al lavoro escludendo nel computo, ai fini dell'impegno occupazionale garantito, l'eventuale assunzione di soci e di loro familiari;".

Art. 4

1. All'articolo 16 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche dopo la lettera c-quater del comma 3 il capoverso è così sostituito:
"La residenza non può essere concessa in presenza delle circostanze previste al comma 1 e comma 2 lettere b), c), d) e f) dell'articolo seguente. Qualora l'interessato sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato alla pena della prigionia o dell'interdizione di durata superiore ad un anno o a pene equipollenti all'estero per reati non colposi, la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato valuterà l'opportunità della concessione della residenza tenendo conto del tipo di reato e del tempo in cui lo stesso è stato commesso.".

Art. 5

1. All'articolo 16 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche dopo comma 3-quater è aggiunto il comma 3-quiquies:
"3-quiquies. Il consolidamento di cui al comma 3-ter, può essere esteso dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato anche per coloro che hanno ottenuto la residenza prima dell'entrata in vigore della Legge n. 118/2010.".

Art. 6

1. Il comma 2, dell'articolo 21 della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:
"2. Qualora gli stranieri di cui al comma precedente intendano permanere in territorio per un periodo superiore a 30 giorni, gli stessi sono esenti dall'obbligo di ottenere il permesso di soggiorno turistico; in tali casi il Dipartimento Affari Esteri, previa segnalazione da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari interessate, provvede a comunicare gli estremi della permanenza in territorio dei predetti soggetti alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri.".

Art. 7

1. L'articolo 24 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche è così modificato:
"1. I gestori delle aziende ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, il proprietario di abitazione o colui che ne ha il possesso in base alla legge o ad un contratto, non possono a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, ospitare e dare alloggio a straniero per un periodo di tempo superiore a 30 giorni qualora lo straniero non sia in possesso di permesso di soggiorno.".

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 marzo 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini